

TRIBUNALE NAPOLI

26 GIUGNO 2001

GIUDICE: **ORILIA**

PARTI: **DI NARDO**

(*avv. Cardillo, Ardito*)

EDI.ME

(*avv. Barra Caracciolo*)

Dati personali

- Pubblicazione all'interno di articolo di cronaca
- Finalità informativa
- Violazione art. 12 L. 675/96 • Insussistenza

La pubblicazione del nominativo di una lavoratrice dello spettacolo (nella specie: « cubista ») all'interno di un articolo dedicato alla vita notturna di una città risponde a finalità informativa e dunque non richiede il previo consenso dell'interessato ai sensi dell'art. 12 L. 31.12.1996, n. 675.

- Immagine • Pubblicazione non autorizzata • Foto ripresa in pubblico**
- Discoteca • Assenza di lesione all'onore e alla reputazione • Liceità**

Non lede il diritto all'immagine la pubblicazione di una fotografia ripresa in un luogo pubblico (nel caso di specie « cubista » in una discoteca) pubblicata all'interno di un servizio giornalistico sulla vita nei locali notturni.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Marcella Di Nardo, con atto di citazione notificato il 14 gennaio 1999, esponeva che il giorno 24 luglio 1998, sul giornale *Il Mattino*, nella pagina Caserta by night, era apparso un articolo dal titolo « *Ballando Ballando* » corredato da una foto della istante con i suoi dati anagrafici benché nessuna autorizzazione fosse stata rilasciata in proposito. Espose altresì che il successivo 9 agosto 1998, sempre sul *Mattino*, nella pagina dedicata agli spettacoli, era stato pubblicato un altro articolo dal titolo « *Sesso, ecstasy e new age. Ma il ballo batte lo sballo* », a firma di Andrea Spinelli, ove veniva riprodotta la medesima fotografia della Di Nardo in un contesto del tutto estraneo all'istante in quanto l'immagine ripresa durante una esibizione di ballo in discoteca veniva associata al « *sesso e all'ecstasy che regnano sovrane nelle discoteche* ».

Ritenendo pertanto sussistente una lesione del diritto alla riservatezza e alla propria identità personale, nonché del diritto all'onore, al decoro e alla reputazione, la Di Nardo chiedeva la condanna dell'editore EDI.ME, del Direttore Responsabile Paolo Graldi e dell'autore degli articoli Andrea Spinelli al risarcimento danni nella misura di L. 200.000.000 nonché alla riparazione specifica di cui all'art. 12 della legge n. 47 del 1948.

La società editrice e il direttore responsabile del quotidiano, costituitisi nel giudizio, contestavano la domanda ed eccepivano che la pubblicazione della foto era stata autorizzata dalla attrice che aveva altresì volontariamente fornito le notizie anagrafiche al giornalista. Osservavano poi che

(*) La decisione si segnala per l'applicazione del novellato art. 25 L. 675/96 e del connesso codice deontologico dei giornali-

sti, su cui v. S. NICODEMO, *Il codice di deontologia giornalistica: una fonte atipica?*, in questa *Rivista* 2000, 85.

l'articolo aveva un contenuto composito, per cui l'immagine della *cubista* con relativa didascalia non consentiva alcuna sovrapposizione od equivoco con costumi sessuali esasperati. Ancora, i convenuti evidenziavano la inevitabile pubblicità legata alla attività svolta dalla attrice e la inconciliabilità con la tutela della riservatezza. Negavano la sussistenza del danno morale *ex art.* 2059 cod. civ. per inesistenza del reato, così come negavano la sussistenza del danno patrimoniale per mancanza dell'illecito. Infine, deducevano il difetto di legittimazione passiva in ordine alla domanda di condanna alla sanzione pecuniaria di cui all'art. 12 della legge n. 47/1948, non essendovi alcuna imputazione di concorso nel delitto di diffamazione.

Il convenuto Spinelli invece non si costituiva.

Prodotta documentazione, sulle conclusioni di cui in epigrafe, la causa veniva assegnata a sentenza all'udienza dell'1 febbraio 2001.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia del convenuto Andrea Spinelli, autore dell'articolo denunciato, regolarmente citato e non costituitosi (cfr. notifica dell'atto introduttivo e verbali di causa).

Ciò premesso, osserva il Tribunale che il primo articolo apparso il 24 luglio 1998 faceva parte del più ampio servizio dal titolo « *Ballando Ballando* » pubblicato a p. 24, nella cronaca di « Caserta by night ». Detto servizio era diviso in tre parti: a sinistra, sotto una piccola fotografia di una cubista (a prima vista irricognoscibile per il formato dell'immagine) era precisato che trattasi di Marcella Di Nardo, cubista della Obi One di Pontelatone. Nell'articolo, oltre alle generalità, vi è un riferimento all'attività di studentessa ISEF. Si legge inoltre che la Di Nardo « *confessa che è piacevole e al tempo stesso divertente essere guardata con ammirazione da tante persone contemporaneamente mentre si esprime in ciò che più le piace* ». Nell'articolo, si parla poi dei generi musicali proposti dalla discoteca Obi One. In chiusura viene sottolineata, con riferimento alla suddetta discoteca, « *l'offerta di un prodotto completo e la possibilità di scegliere a seconda dei gusti e delle tendenze, cercando di stare bene lontani dalle contaminazioni* ». Il secondo articolo del servizio, corredato da una foto e intitolato « *C'era una volta...* » tratta delle attività della discoteca casertana *C'era una volta una in America*. Vengono menzionati gli animatori delle serate e i generi musicali, sottolineandosi la professionalità e l'esperienza degli stessi. Infine, il servizio offre un'articoletto dal titolo « *Amici di Sera* ». Al di sotto di una piccola foto, vengono citati alcuni giovani che sono soliti ritrovarsi dinanzi al Gran Caffè Margherita sito in piazza Dante a Caserta. Nella pagina sono riportati ancora altri servizi sulle discoteche e sulle abitudini dei giovani casertani (*DJ alla riscossa, Rebecca e Un cocktail al caffè*).

Il servizio del 9 agosto, apparso nella pagina 15 (dedicata agli spettacoli) è ben più ampio, come si evince dalla lettura della copia del quotidiano esibita in giudizio. Sono pubblicate diverse foto, tra cui quella della cubista già apparsa il 24 luglio (la didascalia indica con riferimento alla foto: « *una cubista al lavoro* », questa volta senza alcun riferimento alle generalità). Le altre foto riguardano i vari personaggi che animano i locali notturni, e cioè « *due drag queens, scene di discoteca con spettacoli porno e new age* ». Ancora, « *un disc jockey* », di cui vengono indicate anche le generalità, e poi « *un piccolo campionario di piercing* ».

Il servizio, come si è detto, di ampio respiro reca il seguente titolo « *Sesso, ecstasy e new age. Ma il ballo batte lo sballo. La crisi delle discoteche e l'avvento del big beat*. In esso si dà atto della tendenza dei giovani ad abbandonare la voglia di esagerare per tornare dallo sballo al ballo. Si precisa però che « *nelle mega discoteche regnano ancora sovrani ecstasy e cocktail chimici, mentre al fianco delle cubiste in tanga si moltiplicano le presenze di drag queen, travestiti promossi a stelle, e l'uso di piercing e abbigliamento sadomaso* ». Vengono poi riportati commenti di animatori e disc jockey in ordine alle abitudini musicali dei giovani. Nella pagina appare altresì un piccolo servizio sulla *Street parade* di Zurigo, e un altro sull'*Atari Punk* in cui si descrive una sorta di musica virtuale. Si parla in tale servizio di « *anelli nascosti nel naso, nei capezzoli negli sleep e di cubiste sole dinanzi a migliaia di maschietti che sognano di violentarle* » (questo articolo è a firma di tale F.V.). Ancora in un ulteriore servizio, dal titolo « *Drag queen e bravi ragazzi* » si parla delle precauzioni anti-concezionali dei giovani divenuti ormai sensibili alla prevenzione contro l'aids e delle abitudini in certe discoteche, in cui « *accanto alle cubiste in reggisenone e tanga si notano le drag queen, le regine del travestimento* ». Si parla anche dello « *scambio di coppia in voga nei locali più estremi* » e dello stile di alcuni frequentatori dei locali (definiti eredi della stagione techno e distinti per l'eccentrico abbigliamento). Si parla di « *ecstasy a go go* », ma poi si riporta la dichiarazione di un « *d.j.* » circa la diminuzione dell'uso delle pasticche. L'articolo si chiude con l'indicazione delle tendenze musicali provenienti dalla Francia. La pagina infine, all'estrema destra, riporta un servizio sul Cinefestival di Locarno.

L'analitica ricostruzione del contenuto delle pagine in cui sono apparse le pubblicazioni oggetto del presente giudizio risarcitorio si è resa necessaria per evidenti ragioni di chiarezza espositiva, al fine di individuare meglio i termini della questione sottoposta all'esame del Tribunale.

Orbene, i punti controversi riguardano: *a*) la liceità della pubblicazione dei dati personali della Di Nardo; *b*) la liceità della pubblicazione dell'immagine della Di Nardo durante l'esibizione in discoteca nel contesto del servizio giornalistico.

In ordine al primo punto, l'art. 11 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), subordina il trattamento dei dati personali da parte di privati o enti pubblici economici al consenso prestato per iscritto. Il successivo art. 12, tra i casi di esclusione del consenso rispetto al trattamento dei dati personali, elenca « *l'esercizio della professione di giornalista per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità* ». Analoga esclusione del consenso è prevista per i dati sensibili di cui all'art. 22 (ossia quei dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, politiche ecc.).

Nel caso in esame, non vi è dubbio che il trattamento dei dati personali della Di Nardo è stato esercitato nell'esercizio delle attività di giornalista.

Resta da vedere se ricorre l'altra condizione, cioè se il trattamento sia stato eseguito per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità: l'attrice assume che tale limite è stato sicuramente violato perché le finalità giornalistiche ben potevano essere soddisfatte senza la indicazione delle proprie generalità.

Ma il Tribunale non è di questo avviso. Ed infatti, dalla ricostruzione del servizio giornalistico di cui sopra risulta evidente che l'articolo del

24 luglio 1998, senza alcun intento offensivo nei confronti della Di Nardo, voleva tracciare un variegato panorama della vita notturna casertana con particolare riferimento agli animatori delle discoteche e ai frequentatori delle stesse: venivano a tal fine riportati nomi di giovani, di disc jockey, di animatori e tra questi, anche quello della Di Nardo, che proprio quale *cubista*, è senz'altro da annoverarsi tra gli animatori più in vista delle serate danzanti. La pubblicazione nel servizio delle generalità (peraltro non della sola Di Nardo) risponde alla finalità di informare il pubblico dei lettori sull'estrazione sociale dei giovani che — appassionati di musica e di ballo — si dedicano per professione o per hobby alla attività di animazione nei locali oppure più semplicemente amano trascorrere le ore notturne in discoteca (vedasi ad esempio l'articololetto « *Amici di Sera* » in cui vengono riportate anche le professioni dei ragazzi indicati).

Pertanto, ad avviso del Tribunale nel caso di specie, sussiste sicuramente un caso di esclusione del consenso dell'interessato ai sensi dell'art. 12 della legge sulla privacy e quindi resta superata ogni questione in ordine alla prova della prestazione del consenso.

Resta a questo punto da esaminare l'altro aspetto e cioè la liceità della pubblicazione della immagine della Di Nardo.

I riferimenti normativi sono contenuti nel codice civile (art. 10) e nella legge sul diritto di autore (art. 97 legge), nonché nella suddetta legge n. 675/1996 (art. 12).

La prima disposizione sanziona la pubblicazione dell'immagine avvenuta fuori dei casi consentiti dalla legge, oppure la pubblicazione avvenuta con pregiudizio al decoro o alla reputazione. La legge sul diritto d'autore (art. 97 della legge 22 aprile 1941, n. 633) stabilisce, tra l'altro, che « *non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine... è collegata a fatti o avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico* ». La norma vieta comunque la pubblicazione allorché « *l'esposizione o la messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione ed anche al decoro della persona ritrattata* ».

È evidente, ad avviso del Tribunale, che il pregiudizio all'onore e alla reputazione deve essere valutato in concreto, con riferimento alla persona ritratta, all'attività dalla stessa svolta, all'ambiente in cui vive e alla sensibilità sociale del momento.

Tornando al caso di specie, non vi è dubbio che:

1 - la pubblicazione sul giornale dell'immagine della cubista è collegata a fatti e avvenimenti svoltisi in pubblico, cioè a serate danzanti svoltesi in un pubblico locale, appunto la Discoteca Obi One;

2 - la Di Nardo ha liberamente scelto di esporsi agli sguardi e più in generale all'ammirazione del pubblico della discoteca, accettando il ruolo di cubista, cioè di quel personaggio forse tra i più appariscenti di quelli che animano i locali notturni. Non a caso, infatti, le esibizioni di ballo delle cubiste avvengono al centro della pista, in posizione sopraelevata, su di un cubo (proprio per essere ben visibili da tutti) e, soprattutto, vengono eseguite in abbigliamenti... a dir poco rigorosamente succinti, al chiaro fine di attirare al massimo le attenzioni dei presenti (e tale modalità di esibizione, come è ovvio e come dovrebbe essere ben noto anche a chi la pratica, non esclude neppure che possano insorgere in alcuni soggetti forme morbose di attenzione);

3 - la pubblicazione della foto della Di Nardo, nell'ambito del servizio giornalistico apparso nel mese di agosto, era assolutamente priva di rife-

rimenti anagrafici (e ciò — attesa la assoluta mancanza di notorietà del personaggio — sta a significare l'assenza di una precisa volontà di individuazione del soggetto ritratto, e al contrario la sussistenza del solo intento di richiamare visivamente, ma genericamente una figura oggi assai diffusa nelle discoteche). Inoltre la pubblicazione dell'immagine si inquadra nell'ambito di un servizio di ampio respiro sulla vita nei locali notturni, servizio in cui — come già esposto — venivano trattati temi svariati, non soltanto legati al sesso e alla droga (fenomeni purtroppo assai spesso diffusi e legati alle discoteche, come è notorio), ma anche alla qualità della musica, agli stili musicali in voga e, più genericamente, alle abitudini dei giovani che frequentano i locali notturni. Ed anzi il titolo *Il Ballo « batte »* lo sbalzo sta a significare proprio la contrapposizione, nell'ambito della vita notturna (ed anzi la prevalenza) del ballo, attività certamente lecita (a cui si collega ovviamente il ruolo della cubista), rispetto ad altre attività legate alla droga e al sesso.

Alla stregua di quanto sopra, non può certo ritenersi sussistente nel caso in esame una lesione all'onore e alla reputazione dell'attrice e quindi non si ravvisa contrasto con la legge sul diritto di autore.

Quanto alla conformità alla legge sulla privacy, è sufficiente richiamare le considerazioni sopra svolte in ordine al perseguimento delle finalità, per concludere nel senso della legittimità dell'attività giornalistica.

La domanda pertanto non può trovare accoglimento.

Le spese vanno compensate sussistendo giuste ragioni.

Ai sensi dell'art. 40 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 copia della presente sentenza deve essere trasmessa a cura della Cancelleria all'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali.

P.Q.M. — Il Tribunale rigetta la domanda proposta da Di Nardo Marcella con atto del 14 gennaio 1999, nei confronti della EDI.ME S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, di Graldi Paolo e Spinelli Andrea e dichiara compensate le spese di lite.

Ordina trasmettersi copia della presente sentenza all'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali.